



## Newsletter Wikilabour.it

### Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

---

#### Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024

*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

Il decreto-legge n. 19/2024, recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, contiene alcune disposizioni di interesse in materia di lavoro, fra cui: misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, **novità in materia di appalti**, contrasto al lavoro sommerso e **vigilanza sulla salute e sicurezza**; disposizioni per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo; potenziamento del personale ispettivo.

#### **PATENTE A PUNTI (ART. 29)**

L'art. 29 contiene una serie di provvedimenti per la prevenzione ed il contrasto del lavoro irregolare, nonché alcune importanti modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008). Nello specifico viene previsto un **nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili** (art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008), imperniato sull'introduzione **a partire dal 1° ottobre 2024** di una patente a punti in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con un punteggio base di 30 crediti, che si ridurranno a seconda della gravità delle inadempienze fino ad un massimo di venti crediti nell'ipotesi di infortunio mortale di un lavoratore.

Per il rilascio della patente è prevista la verifica del possesso, da parte dell'impresa richiedente, di una serie di requisiti fra cui l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza da parte di tutti i dipendenti, preposti e dirigenti della stessa, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI (ART. 29)**

Il DL n. 19/2024, modificando l'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato negli appalti, anche con riferimento all'ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.

Nello specifico si prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento economico complessivo **non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato** nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.



Viene inoltre **esteso il regime di solidarietà** tra committente ed appaltatore nell'obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi:

- in cui l'utilizzatore ricorra alla **somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati** allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 2);
- di **appalto e di distacco privi dei requisiti** che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti (D.Lgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 5-bis).

### **CONFORMITÀ AZIENDE A SEGUITO DI CONTROLLO ISPETTIVO (ART. 29)**

In materia di prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro di essere iscritti in un apposito elenco informatico denominato “**Lista di conformità INL**”, nel caso in cui in sede di controllo ispettivo non emergano violazioni o irregolarità. Si tratta, nello specifico, di un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a cui il datore di lavoro viene iscritto su base volontaria per ottenere il rilascio di un attestato.

I datori di lavoro ai quali viene rilasciato il predetto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione alla Lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

### **ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO (ART. 30)**

Per quanto concerne il contrasto agli inadempimenti contributivi, al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso e rendere maggiormente vantaggioso quello regolare il nuovo decreto PNRR **ridisegna il quadro sanzionatorio dell'omissione e dell'evasione contributiva**. È questa la finalità dichiarata dall'art. 30, che modifica e integra, **con decorrenza 1° settembre 2024**, il sistema sanzionatorio delle violazioni dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi contenuto nell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000. Con riferimento alla fattispecie dell'omissione contributiva (lettera a), la disciplina è stata integrata dalla previsione di una **sanzione ridotta al 5,5% annuo**, applicabile nel caso in cui il pagamento sia effettuato, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dall'originaria scadenza. Con riferimento all'evasione (lettera b), fattispecie connessa a un'omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione al fine di occultare il rapporto di lavoro, è stato conservato il sistema originario basato su una sanzione pari al 30% in ragione d'anno.

[leggi il testo...](#)